

COMUNE DI BUSSERO

# SALDO ICI ANNO 2009

ENTRO IL 16/12/2009



<b>ALIQUOTA ORDINARIA</b>	<b>6 PER MILLE</b>
DETRAZIONE COMUNALE ABITAZIONE PRINCIPALE CATEGORIE CAT. A/1 A/8 A/9	<b>EURO 113,62</b>
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE A/1 A/8 A/9	<b>6 PER MILLE</b>
ALIQUOTA IMMOBILI <b>INAGIBILI</b> E INABITABILI DI INTERESSE ARTISTICO E ARCHITETTONICO SUI QUALI VENGONO ESEGUITI INTERVENTI DI RECUPERO PER TRE ANNI DI DURATA DALL'INIZIO DEI LAVORI.	<b>4 PER MILLE</b>
ABITAZIONI NON LOCATE O <b>SFITTE</b> (SI CONSIDERANO QUELLE ABITAZIONI CHE, SEPPUR IDONEE ALL'USO, SONO SOTTRATTE ALLA LOCAZIONE DA ALMENO DUE ANNI. GLI INTERESSATI DOVRANNO FAR PERVENIRE, ENTRO IL 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO, UNA COMUNICAZIONE DEL NON UTILIZZO DELL'IMMOBILE SU APPOSITI MODULI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'UFFICIO TRIBUTI.	<b>7 PER MILLE</b>

PER I VERSAMENTI UTILIZZARE IL CONTO  
CORRENTE

**n. 88653977**

INTESTATO A  
EQUITALIA ESATRI SPA  
BUSSERO – MI - ICI

OPPURE  
MODELLO F24

**Le aliquote per l'anno 2009 sono uguali a quelle dell'anno precedente.**

3. Il **pagamento** dell'imposta dovuta al Comune per **l'anno 2009** deve essere effettuato in due rate e più precisamente:
- ⇒ la prima entro il **16.06**, pari al **50%** dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente;
- ⇒ la seconda, dal **1 al 16** dicembre, a **saldo** dell'imposta dovuta per l'intero anno ed è comprensiva dell'eventuale conguaglio sulla prima rata;

In caso di più immobili posseduti nello stesso comune, è sufficiente un unico versamento per l'I.C.I. complessivamente dovuta;

Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché sia individuato l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi degli altri contitolari.

L'Agente della riscossione (Equitalia Esatri spa) mette a disposizione dei contribuenti i seguenti canali di pagamento: Internet con il sito taxtel.it; Call Center al n. 199.191.191; Uffici Postali; Sportelli Esatri spa; Banca Mediolanum e IW Bank e delle altre banche convenzionate; agenzie delle banche convenzionate;

E' possibile effettuare i versamenti dell'I.C.I. anche con il **modello F24**, utilizzando i crediti ammessi in compensazione e i seguenti codici:

- |                         |             |
|-------------------------|-------------|
| - codice comune         | <b>B292</b> |
| - abitazione principale | 3901        |
| - terreni agricoli      | 3902        |
| - aree fabbricabili     | 3903        |
| - altri fabbricati      | 3904        |
| - interessi ici         | 3906        |
| - sanzioni ici          | 3907        |

Non è tuttavia consentita la compensazione dei crediti relativi ai tributi e alle altre entrate degli enti locali, ma soltanto dei crediti relativi alle addizionali all'IRPEF previste dal D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

Il pagamento dell'I.C.I. deve essere effettuato, ai sensi dell'art. 1 comma 166 della legge finanziaria per l'anno 2007, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

I versamenti **non** devono essere eseguiti fino alla concorrenza annuale di **Euro 5,00 (cinque)**.

E' comunque possibile regolarizzare gli omessi o parziali versamenti, attraverso la procedura del **ravvedimento operoso** ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 472/97.

I ritardatari possono pagare l'ICI entro 30 giorni dalla scadenza applicando la sanzione ridotta del 2,50% dell'imposta dovuta, oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale del 3% con maturazione giorno per giorno. Per coloro che pagheranno dopo i 30 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel quale è stata commessa la violazione, ovvero quando non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore, si applicherà la sanzione del 3% oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale del 3% con maturazione giorno per giorno.

*UFFICIO TRIBUTI*